



Medaglia d'oro al merito civile

allegato alla deliberazione C.C. n. 17 del 30.09.2013

COMUNE DI VENZONE
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
- TARES -

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art. 3 – Presupposto del tributo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Esclusioni

Art. 6 – Determinazione della tariffa

Art. 7 – Modalità di computo delle superfici

Art. 8 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE



Medaglia d'oro al merito civile

Art. 10 – Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art.12 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Art. 13 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

Art. 14 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 15 – Riduzioni tariffarie

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 - Riscossione

Art. 17 – Funzionario responsabile

Art. 18 – Controlli

Art. 19 – Accertamenti

Art. 20 – Riscossione coattiva

Art. 21 – Contenzioso

Art. 22 – Sanzioni e interessi

Art. 23 – Rimborsi

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Norme finali

Art. 25 – Entrata in vigore

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento



Medaglia d'oro al merito civile

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Esso disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazione in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'applicazione del tributo rifiuti e servizi nel Comune di Venzone è disciplinato dal presente Regolamento e, per quanto non espressamente previsto, dall'art 14 d.l. n. 201/2011 e dalle disposizioni di legge in esso richiamate

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale di Venzone il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Art. 3 – Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di igiene urbana è attivato.
2. Sono considerati locali soggetti al tributo a titolo esemplificativo:
 - tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.);
 - tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali;
 - tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigianali;



Medaglia d'oro al merito civile

- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, chioschi, stalli;
- tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti pericolosi;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi o da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori o di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.

3. Sono considerate aree soggette al tributo, a titolo esemplificativo:

- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

5. La tariffa, per la parte fissa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, purchè agibili, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

7. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.



Medaglia d'oro al merito civile

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Art. 5 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dall'ambito di applicazione della tariffa:
 - i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui all'articolo 7 del D. Lgs. N. 22/1997;
 - i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola, rifiuti pericolosi indicati al quarto comma dello stesso articolo 7, nonché i rifiuti individuati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;



Medaglia d'oro al merito civile

- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o da usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi commerciali
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che comprovano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della denuncia.

5. L'elencazione del secondo comma è meramente esemplificativa, per le situazioni non contemplate si applicano i criteri di analogia.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.



Medaglia d'oro al merito civile

3. La tariffa è determinata, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito con Legge 214/2011, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. La tariffa è definita con deliberazione del Comune in relazione al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani assunto entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 7 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011. Qualora, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio, è utilizzata la previgente superficie applicata per la tassa smaltimento rifiuti o per la tariffa di igiene ambientale; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.



Medaglia d'oro al merito civile

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Per i locali delle attività di seguito indicate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile e, comunque, risulta di difficile determinazione, le superfici da considerarsi per l'applicazione del tributo sono calcolate sulla base delle percentuali appresso indicate:

- ambulatori medici, dentistici e veterinari, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine di carpenteria metallica, fonderie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici e eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%;



Medaglia d'oro al merito civile

6. Le attività non comprese tra quelle indicate nel comma precedente, che generino produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, sono disciplinate mediante applicazione analogica delle disposizioni ivi riportate.

Art. 8 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche il tributo è applicato a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune di Venzone si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione, da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione viene concessa su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di idonea documentazione. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.



Medaglia d'oro al merito civile

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 13. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 (tre) persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.



Medaglia d'oro al merito civile

4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n.248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 12, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 12.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.



Medaglia d'oro al merito civile

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 8.

Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento;



Medaglia d'oro al merito civile

- k)* l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l)* in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m)* in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n)* il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o)* le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p)* la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il 20 gennaio successivo alla data dell'intervenuta variazione.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 60 giorni dalla data di cessazione.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.

8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini TARSU sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 14 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza



Medaglia d'oro al merito civile

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare anche se a carattere ricorrente.

3. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione ed occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata del 50 per cento, diviso per trecentosessantacinque, con un minimo di euro 5 a evento, rapportato ai giorni di occupazione. Al minimo edittale non si applica alcuna riduzione o agevolazione.

4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo 10 comma 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone di Occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 6.

7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 15 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze non stabilmente attive, ai fini dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999, la tariffa unitaria è ridotta:

- del 20% per le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero.



Medaglia d'oro al merito civile

2. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione del 70% (settanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

3. Le riduzioni della tariffa di cui al comma 1., ove non diversamente specificato, sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Le riduzioni competono anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 – Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è applicato e versato esclusivamente al Comune di Venzone. Il versamento del tributo e della maggiorazione, per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate scadenti nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.

Per l'anno 2013 il versamento della TARES avverrà in 2 (due) rate con scadenza a novembre e dicembre con la possibilità del pagamento in unica soluzione con la rata di novembre.

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.



Medaglia d'oro al merito civile

4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
5. Non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a euro 12. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art.14 del presente Regolamento.

Art. 17 - Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti.
3. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice qualora, per cause imputabili all'utente nei casi di omessa od incompleta denuncia, non siano conosciuti gli elementi incidenti sulla determinazione del tributo, quali la superficie di riferimento ed il numero degli occupanti, l'ufficio può procedere ad accertamento parziale in base ad una superficie presunta di mq. 162 e n. 3 componenti il nucleo familiare.



Medaglia d'oro al merito civile

4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 19 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;



Medaglia d'oro al merito civile

- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità e i termini di versamento in acquiescenza o di proposizione di istanza di accertamento con adesione del contribuente;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Le maggiori somme dovute a titolo di tributo in base agli avvisi di accertamento sono maggiorate degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 21 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art.18 citato.

Art. 22 - Sanzioni e interessi



Medaglia d'oro al merito civile

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art.14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Art. 23 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di due anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione della TARES, per le utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto, per i residenti, dai servizi demografici; per i non residenti l'ufficio competente invia il modello di comunicazione del n° degli occupati.

La restituzione del modello deve essere reso debitamente compilato su tutte le sue parti entro 60 giorni dal suo ricevimento.

In caso di mancata restituzione da parte dell'utente del modello speditogli, si applicherà d'ufficio n° 3 occupanti, fatto salvo l'obbligo di comunicare l'eventuale maggior numero entro sei mesi dall'introduzione della TARES.



Medaglia d'oro al merito civile

2. Per la prima applicazione della TARES possono essere utilizzati i dati e gli elementi ricavati dalle denunce presentate ai fini della TARSU.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

- 1 - Nucleo familiare con 1 componente
- 2 - Nucleo familiare con 2 componenti
- 3 - Nucleo familiare con 3 componenti
- 4 - Nucleo familiare con 4 componenti
- 5 - Nucleo familiare con 5 componenti
- 6 - Nucleo familiare con 6 o più componenti

- CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom}}(n, s) = \mathbf{QUF_{dom}} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Ka}(n)$$

$$\mathbf{QUF_{dom}} = \frac{\mathbf{CFT_{dom}}}{\Sigma n \mathbf{S}_{tot}(n) \cdot \mathbf{Ka}(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze



Medaglia d'oro al merito civile

domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento K_a .

K_a (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

- CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot K_b(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b)

18

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\Sigma_n N(n) \cdot K_b(n)}$$

$\Sigma_n N(n) \cdot K_b(n)$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

K_b (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

QTOT_{dom}

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

ALLEGATO 2



Medaglia d'oro al merito civile

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)

- 1** - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2** - Campeggi, distributori di carburante
- 3** - Stabilimenti balneari
- 4** - Esposizioni, autosaloni
- 5** - Alberghi con ristorante
- 6** - Alberghi senza ristorante
- 7** - Case di cura e di riposo
- 8** - Uffici, agenzie, studi professionali
- 9** - Banche ed istituti di credito
- 10** - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 11** - Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 12** - Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 13** - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14** - Attività industriali con capannoni di produzione
- 15** - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16** - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17** - Bar, caffè, pasticcerie
- 18** - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19** - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20** - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21** - Discoteche, night club

- CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:



Medaglia d'oro al merito civile

$$\mathbf{TFndom}(\mathbf{ap}, \mathbf{S_{ap}}) = \mathbf{QUFndom} \cdot \mathbf{S_{ap}}(\mathbf{ap}) \cdot \mathbf{x} \mathbf{Kc}(\mathbf{ap})$$

$$\mathbf{QUFndom} = \mathbf{CFTndom} \text{ _____}$$

$$\mathbf{\Sigma_{ap} S_{tot}}(\mathbf{ap}) \cdot \mathbf{Kc}(\mathbf{ap})$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva \mathbf{ap} e una superficie pari a $\mathbf{S_{ap}}$

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto traccosti fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione \mathbf{Kc} .

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

$\mathbf{S_{ap}}$: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva \mathbf{ap}

20

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

- CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom}(\mathbf{ap}, \mathbf{S_{ap}}) = (\mathbf{CUndom} \cdot \mathbf{S_{ap}}(\mathbf{ap}) \cdot \mathbf{Kd}(\mathbf{ap}))$$

TVndom (\mathbf{ap} , $\mathbf{S_{ap}}$): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva \mathbf{ap} e una superficie pari a $\mathbf{S_{ap}}$

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom} = \mathbf{CVTndom} \text{ _____}$$

QTOTndom

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$\mathbf{S_{ap}}$: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva \mathbf{ap}

Kd (\mathbf{ap}): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.